



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Rita MANCUSO	PRESIDENTE
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **723 /2018** R.G.L.

promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, nell'ufficio legale dell'Istituto, presso gli avv.ti Franca Borla e Marina Cappiello i quali lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del 23.7.2015 notaio Paolo Castellini di Roma.

APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE



CONTRO

MACCHI WALTER, rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avv. Nicola Salvini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Susa n. 42, Torino

APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: NASPI

CONCLUSIONI

Per l'Inps:

Come da ricorso depositato il 12.10.2018

Per Macchi Walter:

Come da memoria depositata il 17.5.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso diretto al Tribunale di Cuneo, Walter Macchi ha chiamato in giudizio l'I.n.p.s. e premesso di aver vanamente esperito l'iter amministrativo ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennità NASPI avendo cessato, in data 30.7.2015, il rapporto di lavoro intercorso con la Dolciaria Orsobianco rassegnando le dimissioni "*per giusta causa ai sensi dell'art.2119 c.c...da ricercarsi nella non corretta gestione delle condizioni di lavoro assegnate in presenza di limitazioni di idoneità da parte del medico competente*" (doc.2).

L'I.n.p.s. ha resistito contestando le avverse pretese di cui ha chiesto la reiezione siccome infondate.

Raccolta la deposizione di Bonelli Ivano e disposta CTU



medico legale, con sentenza n.54/2018 pubblicata il 13.4.2018 il Tribunale ha accolto il ricorso e condannato l'I.n.p.s. a corrispondere al ricorrente l'indennità reclamata, con refusione di metà delle spese di lite liquidate per tale quota in 3.441,00, compensata la residua parte, ponendo le spese di CTU a carico dell'Istituto.

L'Istituto ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza n.54/2018.

L'assicurato ha resistito chiedendo la reiezione del gravame avversario e con appello incidentale ha chiesto la parziale riforma della sentenza nella parte in cui è stata disposta la compensazione per metà delle spese di lite.

All'udienza di discussione del 5.6.2019 la Corte ha deciso come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha motivato come segue:

-la disciplina applicabile alla fattispecie *ratione temporis* è quella di cui all'art. 34 co.5 legge n. 448/ 1998 , secondo la quale la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria;
-è tuttavia pacifico che l'ipotesi di dimissioni che siano sorrette dalla giusta causa, quale impossibilità di prosecuzione del rapporto, per cause non imputabili al lavoratore – ed imputabili al datore di lavoro – debba ritenersi sottratta all'esclusione: con



la sentenza 269/2002 la Corte Costituzionale ha chiarito che sussistono i requisiti per dare le dimissioni “per giusta causa” qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;

-dall'istruttoria effettuata, durante la quale è stato sentito il datore di lavoro, è emerso che effettivamente il lavoratore avesse lamentato condizioni di lavoro non più idonee alle sue condizioni di salute, e che il datore di lavoro non abbia provveduto a modificare le mansioni, ovvero a verificare la compatibilità delle mansioni e delle modalità di svolgimento con le condizioni lamentate;

-sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta e il ricorso va pertanto accolto.

L'Istituto censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che le dimissioni rassegnate dal lavoratore fossero assistite da giusta causa mentre, diversamente da quanto affermato in sentenza, le risultanze istruttorie dimostrano piuttosto che il lavoratore si è dimesso a motivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, imputabile a motivi di salute, senza dimostrare che vi sia stato un qualunque inadempimento da parte del datore di lavoro.

L'appello è fondato.



Come è noto *“In tema di assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 34, comma 5, della l. n. 448 del 1998, come interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 269 del 2002), le dimissioni del lavoratore per motivi di salute non sono riconducibili all'ipotesi di cessazione del rapporto per giusta causa ascrivibile al comportamento del datore di lavoro o di altro soggetto, sicché non determinano uno stato di disoccupazione involontario ai sensi dell'art. 38 Cost., idoneo a fondare il diritto alla percezione della relativa indennità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda del lavoratore che si era dimesso”*(Cass.12565/2017; Cass.17303/2016; Cass. 25384/2015).

Affinchè possa ravvisarsi la nozione di giusta causa occorre che le dimissioni siano ricollegabili ad un grave inadempimento, idoneo a ledere il vincolo fiduciario, mentre non è riconducibile a tale ipotesi l'impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa derivante dalla malattia. In proposito nella sentenza della Cassazione n.12565/2017 si legge: *“Proprio con riferimento a fattispecie analoga alla presente, in cui la perdita del lavoro deriva da dimissioni motivate da stato di malattia, questa Corte di Cassazione con la sentenza n.29481/2008 ha ribadito, uniformandosi alla citata giurisprudenza costituzionale, che la disoccupazione è involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto, ovvero riconducibili ad una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la prosecuzione. Si fa riferimento,*



con evidenza, al fatto del datore di lavoro o al fatto del terzo, non già alla situazione soggettiva del lavoratore, la cui scelta, ancorchè dettata da motivi di salute, rimane tuttavia volontaria”.

E' proprio questa situazione soggettiva del lavoratore che è stata allegata con il ricorso introduttivo e che ha trovato riscontro nelle risultanze di causa, nulla di più.

Secondo la prospettazione attorea la giusta causa sarebbe *“da ricercarsi nella non corretta gestione delle condizioni di lavoro assegnate in presenza di limitazioni di idoneità da parte del medico competente”* (doc.2 Macchi) ma ciò che viene poi dedotto è solo una situazione di impossibilità a rendere la prestazione lavorativa per motivi di salute (*“Aggravandosi le condizioni di salute, né potendo l'azienda datrice di lavoro consentire altre modificazioni del rapporto di lavoro, il ricorrente si vedeva costretto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa”*) anziché una qualunque responsabilità datoriale per la situazione creatasi.

Vero è che il Macchi è stato assunto a novembre 2008 come aiuto magazziniere, con rapporto trasformato a tempo indeterminato in data 1.5.2009 e che, alle visite di idoneità cui si è sottoposto in data 24.11.2009 e in data 1.12.2009, egli è risultato idoneo con prescrizioni alla movimentazione di carichi (doc.9,10 Macchi); ma è proprio partire dal 30.3.2010 che il dedotto rapporto di lavoro è stato trasformato con orario part-time (di quattro ore giornaliere) e con attribuzione delle nuove mansioni di addetto alle pulizie (doc.8 Macchi).



Alle successive visite di idoneità le prescrizioni mediche sono rimaste sostanzialmente invariate quanto al divieto di movimentazioni carichi, traino spinta carello (doc.11/16 Macchi).

Nell'originario ricorso introduttivo non è dedotto alcun inadempimento datoriale, né in modo specifico e neppure in modo generico, ma si afferma solo che l'attività di addetto alle pulizie comportava spesso una postura eretta prolungata o comunque non compatibile con le limitazioni poste dal medico competente.

E' di tutta evidenza che siffatta affermazione non vale a prospettare un'eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, delle prescrizioni mediche poste al lavoratore.

Nelle visite successive a quella del 1.6.2010 non compare più la limitazione riferita alla "postura eretta statica prolungata" (doc.12/16 appellato) e le altre prescrizioni sono comunque variamente riferite a limiti di peso e/o di orario (per oltre quattro ore mentre l'orario giornaliero del Macchi era appunto di quattro ore) di cui non viene neppure dedotto il superamento, né viene posto in discussione che il lavoratore potesse autoregolarsi nell'esecuzione dei compiti affidati, gestendosi le pause, come appunto previsto dal medico competente.

La sentenza impugnata non è dunque corretta sul punto e, in particolare, è sufficiente evidenziare che:

-nel provvedimento di convalida delle dimissioni è bensì indicata la causale della giusta causa ma senza ulteriore specificazione (doc.3 Macchi);



-con lettera 30.6.2015 è lo stesso lavoratore a chiedere un incontro con il datore di lavoro per ricercare (dopo un'assenza per malattia di circa sei mesi) una soluzione di comune interesse a fronte della sua (sopravvenuta) incapacità lavorativa (doc.26 Macchi);

-con la lettera 30.7.2015 il datore di lavoro ha solo evidenziato la necessità che le dimissioni fossero convalidate ma, certamente, il richiamo a detto necessario incombente non comporta alcun riconoscimento della pretesa giusta causa che neppure è menzionata in tale missiva (doc.28 Macchi);

-il datore di lavoro, sentito come teste, ha dichiarato che le dimissioni erano state respinte in quanto motivate da una giusta causa ritenuta insussistente dall'azienda e che di ciò era stata data comunicazione al sindacato (effettivamente intervenuto ad assistere il lavoratore cfr. doc.23 Macchi, lettera UST-CISL; deposizione Bonelli Ivano);

-l'elaborato del CTU designato in primo grado non fornisce alcun elemento favorevole alla tesi del Macchi; il quesito conferito riguardava solo la compatibilità delle condizioni di salute del lavoratore con le mansioni attribuitegli e, in ogni caso, la relazione peritale non contiene alcun accenno ad eventuali inadempimenti da parte del datore di lavoro circa le condizioni di lavoro in cui il periziando ha operato.

In definitiva, in accoglimento dell'appello principale, assorbito quello incidentale, sono respinte le domande proposte con il ricorso introduttivo. Sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c. per compensare le spese del doppio grado.



P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c. .

in accoglimento dell'appello principale,

respinge le domande proposte da Macchi Walter con il ricorso
introduttivo;

compensa le spese del doppio grado.

Così deciso all'udienza del 5.6.2019

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Patrizia VISAGGI

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Mancuso

